



CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA

VI COMMISSIONE FINANZE

*AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DR. ATTILIO BEFERA*

19 APRILE 2011

INDICE

1.	<i>Aspetti generali.....</i>	<i>pag. 3</i>
1.1.	<i>Andamento e prospettive del recupero dell'evasione.....</i>	<i>pag. 3</i>
1.2.	<i>Andamento del sistema della riscossione.....</i>	<i>pag. 13</i>
2.	<i>Aspetti specifici.....</i>	<i>pag. 22</i>
2.1.	<i>Modifiche dell'articolo 37 bis del DPR 600 del 1973 concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributariapag. 22</i>	<i>pag. 22</i>
2.2.	<i>Iscrizione ai fini tributari delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel registro del CONI.....pag. 23</i>	<i>pag. 23</i>
2.3.	<i>Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione su registropag. 25</i>	<i>pag. 25</i>
2.4.	<i>Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.....pag. 27</i>	<i>pag. 27</i>
2.5.	<i>Attuazione dell'articolo 32 del decreto legge n. 78 del 2010 in materia di regime tributario dei fondi immobiliaripag. 29</i>	<i>pag. 29</i>
2.6.	<i>Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami d'azienda e di emittenti nel settore radiotelevisivopag. 30</i>	<i>pag. 30</i>
2.7.	<i>Applicazione del regime tributario agevolativo di cui all'art. 19, comma 4 bis del TUIR, alle somme aggiuntive al TFR a titolo di incentivo all'esodo pensionisticopag. 32</i>	<i>pag. 32</i>
2.8.	<i>Problematiche relative alla riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate ..pag. 33</i>	<i>pag. 33</i>
2.9.	<i>Posizione dell'Agenzia delle Entrate riguardo all'accesso alle banche dati da parte della Provincia di Trento e Bolzanopag. 37</i>	<i>pag. 37</i>
2.10.	<i>Elementi informativi sull'attività di controllo svolta nella Direzione Provinciale di Trento a raffronto con le attività della medesima natura svolte nelle Direzioni Provinciali limitrofe di Brescia e Verona.....pag. 37</i>	<i>pag. 37</i>

Permettetemi, innanzitutto, di ringraziare il Presidente Onorevole Gianfranco Conte e tutti gli Onorevoli della VI° Commissione Finanze per l'opportunità che mi viene offerta di intervenire per illustrare l'andamento e le prospettive dell'attività di recupero dell'evasione, nonché l'andamento del sistema della riscossione nazionale, e di fornire un contributo di questa Agenzia in ordine ad alcune questioni emerse nel corso dei lavori di questa Commissione.

1. Aspetti generali.

2.1. Andamento e prospettive del recupero dell'evasione

Nel corso del 2010 l'attività di recupero dell'evasione si è ulteriormente rafforzata rispetto agli esercizi precedenti. Sono state, infatti, recuperate entrate erariali e non erariali per circa 10,6 miliardi di euro (+16% rispetto ai 9,1 miliardi di euro del 2009) a seguito dell'attività di accertamento per tutti i settori impositivi, di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter del DPR n. 600/1973), di controllo formale degli atti e delle dichiarazioni sottoposte a registrazione, nonché di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972. A queste somme vanno aggiunti circa 480 milioni di euro derivanti da riscossioni relative a interessi di mora e a maggiori rateazioni. In questo modo il consuntivo finale delle somme sottratte all'evasione, comprensive dei suddetti interessi, e ricondotte nella disponibilità dei conti pubblici supera, nel 2010, gli 11 miliardi di euro. A tale risultato devono, inoltre, aggiungersi risparmi per ulteriori 6,6 miliardi di euro, derivanti sia da una più incisiva azione di controllo sui crediti di imposta utilizzati in compensazione sia dai controlli

preventivi, normativamente previsti, al momento dell'utilizzo dei crediti di imposta per compensare debiti di imposta.

Occorre sottolineare l'andamento positivo dei complessivi versamenti diretti (6,6 miliardi di euro nel 2010 contro i 5,6 miliardi di euro del 2009) e delle riscossioni da ruolo, come si evince dal prospetto seguente:

ENTRATE ERARIALI E NON ERARIALI (imposte, sanzioni e interessi)	2010	2009	Δ %
Riscosso complessivo <i>(valori espressi in miliardi di euro)</i>	10,6	9,1	16%
<i>di cui:</i>			
Ruoli *	4	3,5	14%
Versamenti diretti	6,6	5,6	18%

**All'importo vanno aggiunte le riscossioni da ruolo derivanti da interessi di mora e di maggiori rateazioni, pari a circa 480 milioni di euro per l'anno 2010 e a circa 420 milioni di euro per l'anno 2009.*

In particolare, le riscossioni conseguite sono così costituite:

- somme riscosse relative a imposte erariali (IRPEF – IRPEG/IRES – IVA - Registro) e non erariali (IRAP, addizionali comunali e regionali all'IRPEF) derivanti dall'attività di accertamento e di controllo formale (delle dichiarazioni dei redditi ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 e degli atti/dichiarazioni di successione iscritti nel "campione unico"). Il risultato conseguito nel periodo esaminato è pari a 6,3 miliardi di euro: la componente dei versamenti diretti ammonta a 4,6 miliardi di euro, mentre quella dei ruoli a 1,7 miliardi di euro;
- somme riscosse a seguito dell'attività di controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36-bis del DPR 600/73 e art. 54-bis del DPR 633/72), nonché somme riscosse in materia di registro e di altre imposte. Il risultato conseguito nel periodo esaminato è pari a 4,3 miliardi di euro: la componente dei versamenti diretti ammonta a 2 miliardi di euro, mentre quella dei ruoli a 2,3 miliardi di euro.

In continuità con le strategie adottate già a partire dal 2009, i risultati realizzati nell'esercizio 2010 sono dipendenti anche dalla valenza strategica data all'analisi e alla valutazione del rischio di evasione e/o di elusione, tarata sulle peculiarità locali, ai fini della

selezione delle posizioni da sottoporre a controllo riferita a ciascuna macro-tipologia dei contribuenti:

- grandi contribuenti ¹;
- imprese di medie dimensioni ²;
- imprese di piccole dimensioni ³ e soggetti esercenti arti e professioni ⁴;
- enti non commerciali ⁵.

Per ciascuna macrotipologia di contribuente sono state realizzate specifiche attività operative.

Per i **grandi contribuenti** il piano di attività nel corso del 2010 si è articolato su tre direttrici principali:

- tutoraggio;
- attività istruttorie esterne;
- accertamento.

Il tutoraggio, previsto dall'art. 27, commi da 9 a 14, del D.L. n. 185 del 2008, ha riguardato nel 2010 le imprese con un volume d'affari o ricavi non inferiore a 200 milioni di euro, tenuto anche conto dei criteri definiti dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 6 aprile 2009 (nel 2009 la medesima attività aveva riguardato le imprese con volume d'affari o ricavi non inferiore a 300 milioni di euro) e sarà progressivamente esteso fino a interessare, a regime, tutte le imprese con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro. Nello specifico, il tutoraggio si sostanzia in un'attività di monitoraggio dei comportamenti fiscali posti in essere da detti grandi contribuenti attraverso l'utilizzo di approcci differenziati in funzione delle caratteristiche specifiche di ognuno. Il tutoraggio consente un miglioramento dell'interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, anche ai fini di un progressivo innalzamento del grado di adempimento spontaneo.

¹ Soggetti con volume d'affari o ricavi non inferiore a 100 milioni di euro.

² Soggetti con volume d'affari o ricavi compresi tra 5.164.569 € e inferiore a 100 milioni di euro.

³ Soggetti con volume d'affari o ricavi fino a 5.164.568 €.

⁴ Persone fisiche, società di persone o associazioni senza personalità giuridica che esercitano per professione abituale un'attività di lavoro autonomo.

⁵ Soggetti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché ONLUS.

Nel corso dell'esercizio sono stati complessivamente sottoposti a tutoraggio 1.643 soggetti a fronte dei 996 del 2009.

Sempre con riferimento ai **grandi contribuenti** (con volume di affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro), sono state realizzate oltre 500 attività istruttorie esterne, tra verifiche e controlli mirati. Si tratta di controlli sostanziali su soggetti a rischio di evasione e/o elusione effettuati dall'Agenzia al fine di reperire, direttamente nel luogo dove gli stessi svolgono la propria attività, base imponibile non dichiarata.

Gli accertamenti eseguiti nei confronti di detti grandi contribuenti sono stati oltre 2.600, determinando una conseguente maggiore imposta accertata di circa 5,5 miliardi di euro.

GRANDI CONTRIBUENTI	2010	2009	Δ %
Soggetti sottoposti a tutoraggio	1.643	996	
N. interventi esterni			
N. interventi esterni	501	601	-17%
Maggiori imposte IVA <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>			
Maggiori imposte IVA	586	158	271%
Maggiori imponibili I.L.D.D. <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>			
Maggiori imponibili I.L.D.D.	5.927	2.568	131%
Maggiori imponibili IRAP <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>			
Maggiori imponibili IRAP	5.993	2.456	144%
Ritenute non operate <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>			
Ritenute non operate	316	60	427%
N. accertamenti eseguiti			
N. accertamenti eseguiti	2.609	1.667	57%
Maggiore Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>			
Maggiore Imposta Accertata	5.490	3.027	81%

Il segmento delle **imprese di medie dimensioni** è stato oggetto di una significativa intensificazione dei controlli sulla base delle analisi del rischio svolte. Nel corso dell'anno sono state realizzate, nell'ambito di questa macrotipologia di contribuenti, più di 3.000 attività istruttorie esterne, con 325 milioni di maggiore imposta IVA constatata e oltre 3,5 miliardi di maggiori imponibili constatati, nonché 15.500 accertamenti che hanno determinato oltre 6 miliardi di euro di maggiore imposta accertata.

IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI	2010	2009	Δ %
N. interventi esterni	3.076	2.692	14%
Maggiori imposte IVA <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	325	295	10%
Maggiori imponibili II.DD. <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	1.922	2.929	-34%
Maggiori imponibili IRAP <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	1.619	1.711	-5%
Ritenute non operate <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	12	6,5	85%
<hr/>			
N. accertamenti eseguiti	15.524	7.248	114%
Maggiore Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	6.265	2.553	145%

Nel conseguimento dell'obiettivo si evidenzia che la riorganizzazione, ultimata nel 2010, ha avuto un ruolo significativo. L'attività è eseguita da una specifica articolazione delle Direzioni provinciali, destinata al controllo di questa macrotipologia di contribuenti.

Nell'ambito dell'attività di controllo nei confronti delle **imprese di minori dimensioni** e dei **professionisti**⁶, è stata garantita a livello locale anche nel 2010 un'adeguata strategia di prevenzione e contrasto dell'evasione dei soggetti cui si applicano gli studi di settore⁷, le cui risultanze (congruità dei ricavi o compensi dichiarati - coerenza degli indicatori economici), in quanto consentono analisi di rischio specifiche, rappresentano un efficace strumento di "orientamento" ai fini dell'individuazione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo.

Nel corso del 2010 sono stati eseguiti circa 139.600 accertamenti nei confronti di esercenti attività di impresa, arti e professioni che hanno dichiarato per il periodo di imposta accertato un codice di attività a cui risulta associato uno studio di settore.

In particolare, sono stati eseguiti accertamenti nei confronti di soggetti "non congrui" sulla base delle risultanze degli studi di settore (n. 30.219), corroborando tali risultanze con ulteriori elementi reperiti nella fase istruttoria (ad esempio, per gli imprenditori individuali e per i professionisti, gli elementi di capacità contributiva) ed esplicitati già nell'invito al contraddittorio, anche allo scopo di favorire l'eventuale definizione ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 218/1997.

⁶ Soggetti con volume di affari o ricavi ovvero compensi fino a euro 5.164.568.

⁷ Soggetti con ricavi o compensi fino a euro 5.164.568.

IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI - LAVORATORI AUTONOMI	2010	2009	Δ %
N. interventi esterni	5.025	6.132	-18%
Maggiori imposte IVA <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	170	220	-23%
Maggiori imponibili II.DD. <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	938	1.398	-33%
Maggiori imponibili IRAP <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	840	1.255	-33%
Ritenute non operate <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	2	1,5	33%
N. accertamenti eseguiti	219.878	244.470	-10%
Maggiore Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	12.599	17.751	-29%

Per quanto riguarda gli **enti non commerciali**, i controlli sono stati particolarmente focalizzati sugli abusi relativi all'indebito utilizzo delle agevolazioni riservate a questa particolare categoria di soggetti, con il duplice obiettivo di recuperare l'evasione pregressa e di escludere dalla platea degli enti non commerciali tutti i soggetti privi dei requisiti di appartenenza previsti. Nel corso del 2010 sono stati eseguite 957 verifiche, che hanno portato alla luce 238 milioni di euro di maggiore base imponibile ai fini delle II.DD. e dell'IRAP e 28 milioni di euro di maggiore imposta IVA constatata.

Per quanto riguarda i controlli nei confronti delle **persone fisiche** è proseguita, in linea con la previsione normativa di cui all'art. 83 commi da 8 a 15, del D.L. n. 112 del 2008, l'attività di controllo finalizzata alla determinazione sintetica del reddito complessivo.

Tale procedimento di accertamento si fonda sulla sussistenza di elementi e circostanze di fatto certi (ad esempio, acquisto a titolo oneroso di un bene immobile, acquisto/possesso di autovetture e/o imbarcazioni, disponibilità di residenze secondarie, abbonamenti a circoli esclusivi, ecc.) che fanno presumere una capacità di spesa correlata a esborsi di somme di denaro e a spese di gestione da confrontare con il reddito imponibile dichiarato.

Tale attività ha rivestito, anche per il 2010, una grande valenza strategica, con oltre 30.000 accertamenti effettuati, che hanno dato luogo a oltre 500 milioni di euro di

maggior imposta accertata, dei quali più del 40% è stato definito in adesione o acquiescenza.

PERSONE FISICHE - Accertamenti ordinari II.DD. con determinazione sintetica del reddito	2010	2009	Δ %
N. accertamenti eseguiti	30.443	28.316	8%
Maggior Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	501	460	9%
<hr/>			
N. accertamenti definiti con adesione o con acquiescenza	12.729	8.506	50%
Maggior Imposta Definita <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	96	59	63%

Nel complesso, l'attività di accertamento ai fini II.DD., IVA e IRAP ha prodotto nel periodo di riferimento oltre 700.000 accertamenti (di cui oltre 317.000 sono accertamenti parziali automatizzati eseguiti nei confronti di persone fisiche) a fronte dei quali sono emersi complessivamente circa 27,8 miliardi di euro di maggior imposta accertata, con un incremento del 6% rispetto all'anno precedente.

Gli accertamenti assistiti da indagini finanziarie eseguiti nel 2010 sono stati oltre 9.000, con una maggior imposta accertata di circa 860 milioni di euro; nel corso del 2010, peraltro, sono stati definiti in adesione o acquiescenza più di 3.500 accertamenti assistiti da indagini finanziarie.

Accertamenti II.DD., IVA e IRAP d'iniziativa dell'Agenzia delle Entrate assistiti da indagine finanziaria	2010	2009	Δ %
N. accertamenti eseguiti	9.371	8.756	7%
Maggior Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	866	975	-11%
<hr/>			
N° Accertamenti definiti con adesione o con acquiescenza	3.361	3.244	4%
Maggior Imposta Definita <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	64	56	14%

Di particolare rilevanza, inoltre, è stato l'utilizzo complessivo degli istituti definitivi, rappresentativi della qualità ed efficacia dell'azione di accertamento, consentendo la riscossione delle somme dovute in tempi più rapidi. In particolare, nel corso del 2010 sono stati definiti per adesione o per acquiescenza circa 254.000 accertamenti (compresi gli

accertamenti parziali automatizzati definiti per acquiescenza), con una maggiore imposta definita di oltre 2,8 miliardi di euro.

Definizione dei controlli sostanziali	2010	2009	Δ %
N. accertamenti definiti con adesione o acquiescenza*	254.095	271.907	-7%
Maggiore imposta definita per adesione o per acquiescenza <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	2.884	2.214	30%

L'asterisco non rimanda a nulla

Premidente è stata, altresì, l'attività di contrasto ai fenomeni di frode in materia di IVA, per la quale si è rafforzata nel corso del 2010 l'azione che ha visto congiuntamente impegnate l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane. Sia a livello nazionale che comunitario, infatti, è sempre più sentita l'esigenza di contrastare il fenomeno delle frodi, soprattutto quelle in materia di IVA, che creano distorsioni nel contesto socio-economico in quanto comportano una palese violazione del principio di tassazione equa e trasparente e alterano la concorrenza.

Nel 2010 è proseguita la collaborazione con gli altri principali attori della fiscalità: Gruppo Equitalia, Guardia di Finanza, INPS, Comuni e altre Agenzie fiscali, con il fine di creare un sistema integrato che consente scambi di informazioni e metodologie e contribuisce a incrementare, nel complesso, l'efficacia e l'efficienza dell'azione posta in essere.

In tale contesto si segnala il protocollo d'intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INPS, l'INAIL e l'Agenzia per lo scambio di dati e informazioni, come pure l'accordo tra l'INAIL e l'Agenzia per la condivisione delle rispettive banche dati. A questo riguardo, i risultati complessivi conseguiti da Agenzia delle Entrate, INPS ed Equitalia S.p.A. hanno determinato nel 2010 un recupero di oltre 25 miliardi di euro tra imposte, tasse e contributi evasi.

Con Equitalia S.p.A. e le società del Gruppo che svolgono le funzioni di agenti della riscossione è proseguito il consueto coordinamento operativo che, grazie a una sempre maggiore sinergia, ha anch'esso contribuito a incrementare le riscossioni a mezzo ruolo.

Nell'anno sono state stipulate, inoltre, numerose convenzioni tra l'Agenzia e diversi Comuni al fine di collaborare nel delicato campo della partecipazione all'accertamento. Le convenzioni prevedono, in linea generale, che l'Agenzia e il singolo Comune contraente mettano reciprocamente a disposizione il rispettivo patrimonio di conoscenza.

Analoghe forme di coordinamento sono state adottate con riguardo alla cooperazione internazionale, soprattutto con i Paesi a fiscalità ordinaria che garantiscono un appropriato scambio di informazioni e sono caratterizzati da un livello di tassazione adeguato, con l'obiettivo congiunto di neutralizzare le operazioni tendenti a beneficiare dei vantaggi assicurati dai cosiddetti paradisi fiscali, ovvero quei Paesi con bassa o nulla imposizione fiscale. Tali iniziative si inseriscono, peraltro, in un contesto più ampio, come conferma l'accelerazione impressa dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, alla campagna contro i centri *offshore*.

L'ampio ricorso all'utilizzo degli istituti definitivi è proseguito parallelamente alla consueta e attenta gestione del contenzioso tributario, rivolta al costante miglioramento degli esiti delle controversie derivanti dall'attività di controllo e, più in generale, di quelle di notevole valore economico o in cui sono state sollevate questioni di diritto di maggiore rilevanza.

Una significativa novità del 2010 è rappresentata dalla classificazione delle controversie tributarie in base a un *rating* di sostenibilità della pretesa, che ha la funzione di orientare le scelte relative alla prosecuzione o meno del giudizio ovvero alla proposizione del tentativo di conciliazione giudiziale. L'obiettivo è quello di ottimizzare la gestione e la proficuità del contenzioso assicurando, nel contempo, il necessario presidio sul campo come testimonia il fatto che nel 2010 gli uffici dell'Agenzia si sono costituiti in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali rispettivamente nel 99,1% e nel 97,8% dei casi, partecipando alle pubbliche udienze nel 99,2% delle trattazioni.

Prospettive dell'attività di recupero dell'evasione

L'attività sarà caratterizzata, nel corso del 2011, dal consolidamento dei risultati raggiunti nel 2010 e, qualora possibile, dal loro miglioramento, con l'obiettivo di incrementarne ulteriormente la qualità e la capacità dissuasiva, attraverso la selezione mirata dei soggetti da sottoporre a controllo sulla base dell'analisi del rischio effettuata per ciascuna macrotipologia di contribuenti. Tale obiettivo potrà essere conseguito anche grazie alle recenti previsioni normative introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, tra le quali si ricordano:

- potenziamento della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo mediante segnalazione di elementi utili all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'INPS;
- potenziamento dell'accertamento sintetico (art. 38, commi 4 e segg., del DPR n. 600/1973). In tale ottica, sarà posta la massima attenzione nella ricerca di elementi di spesa e di investimento indicativi di capacità contributiva al fine di intercettare i contribuenti per i quali gli esborsi non sono compatibili con quanto dichiarato;
- presidio delle imprese che presentano, per più di un esercizio, dichiarazioni in perdita fiscale e dei soggetti che hanno indicato un credito IVA in dichiarazione;
- adeguato impegno per la realizzazione del piano di accertamenti nei confronti delle imprese di medie dimensioni sulla base di specifiche analisi del rischio;
- maggiore efficacia dei controlli di massa automatizzati, la cui lavorazione, a valle di opportuni criteri selettivi e sulla base di programmi operativi definiti centralmente, è stata in parte concentrata presso il Centro Operativo di Pescara;
- introduzione di significative novità ai fini della riscossione, per le quali gli accertamenti per imposte sui redditi e IVA dovranno contenere anche

l'intimazione al pagamento degli importi in essi indicati entro il termine per la presentazione del ricorso. Tali atti diverranno esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e, in caso di mancato pagamento, entro trenta giorni dalla scadenza si potrà avviare la procedura di riscossione coattiva;

- ulteriore rafforzamento del controllo delle compensazioni.

Altre azioni riguarderanno la prosecuzione dell'attività di controllo nei confronti degli enti non commerciali, nonché di contrasto dei fenomeni fraudolenti, in particolare in materia di IVA nazionale e comunitaria, anche mediante la definizione di specifici piani operativi e metodologie di prevenzione e contrasto.

2.2. Andamento del sistema della riscossione

Alla data del 1° ottobre 2006, il gruppo Equitalia era caratterizzato dalla presenza di una *holding*, di una società destinata a erogare servizi (oggi Equitalia Servizi) e di ben 37 società di riscossione sul territorio.

Oggi, a seguito di un profondo processo di razionalizzazione e riassetto societario, il gruppo Equitalia risulta composto dalla *holding*, da Equitalia Servizi, da Equitalia Giustizia e da 16 società Agenti della Riscossione.

Il 17 novembre 2010 è stato approvato un ulteriore Piano di riassetto societario e organizzativo del Gruppo - da completarsi entro il 30 giugno 2012 – finalizzato ad assicurare:

- il conseguimento degli obiettivi di riscossione previsti per il prossimo triennio, soddisfacendo al contempo le esigenze territoriali in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo in materia di federalismo fiscale;
- uniformità nelle azioni gestionali sul territorio.

A garanzia delle esigenze di presidio e di razionale gestione delle risorse, il modello societario approvato nel Piano di riassetto prevede una suddivisione del territorio in sole tre macro aree geografiche.

A tal fine sono state costituite tre nuove società, Equitalia Nord S.p.A., Equitalia Centro S.p.A. ed Equitalia Sud S.p.A., che progressivamente incorporeranno, per area geografica di competenza, le attuali società e rami in esercizio, realizzando presidi territoriali a livello regionale in aggiunta a quelli già esistenti su base provinciale attraverso la costituzione di corrispondenti strutture organizzative interne.

I risultati di riscossione e il modo in cui sono stati raggiunti

Le *performances* realizzate dal gruppo Equitalia nella fase di recupero coattivo sono particolarmente significative.

Si passa dai 3 miliardi e 800 milioni di euro riscossi nel 2005, agli 8 miliardi e 876 milioni di euro incamerati nel 2010, con un incremento di più del 130%.

Circa il 20% di tali importi deriva dal lavoro svolto sulle cosiddette morosità rilevanti, vale a dire sulle posizioni di debito superiori ai 500.000 euro, per le quali, fin dall'inizio di operatività del gruppo, sono state apprestate strutture dedicate.

L'incremento nel recupero delle somme rimosse è evidentemente frutto del rilevante recupero di efficacia dell'azione coattiva.

Infatti, a fronte del significativo aumento dei volumi di riscossione innanzi evidenziato, l'analisi dei volumi di procedure poste in essere negli ultimi anni testimonia, con un'unica eccezione, una sostanziale invarianza, se non un decremento delle stesse procedure. In particolare:

- è, praticamente, rimasto invariato il numero dei preavvisi di fermo (1.600.000), al pari di quello relativo ai fermi (577.000).
- nel 2010 sono state iscritte 135.000 ipoteche contro le 246.000 del 2007. Il numero delle ipoteche iscritte dal 2007 al 2010, ancora in vita (vale a dire al netto di quelle per le quali nel frattempo è intervenuta la cancellazione) è di circa 450.000;

- rispetto al 2007 è, in valore assoluto, lievemente aumentato il numero dei pignoramenti immobiliari (11.189 del 2010 contro 8.711 del 2007);
- è, invece, oggettivamente aumentato il numero dei pignoramenti presso terzi (133.000 nel 2010). Ma tale dato, in apparente controtendenza, si giustifica in ragione del fatto che, antecedentemente, l'utilizzazione dello strumento – per una serie di circostanze (da ultimo, anche la necessità sia di adottare tutte le prescrizioni dell'Autorità Garante della riservatezza in tema di accesso all'anagrafe dei conti bancari, sia di formare i dipendenti per lo svolgimento dell'attività di verifica dei dati contabili di interesse per la riscossione da effettuarsi in autonomia ovvero in collaborazione con la Guardia di Finanza) – non aveva trovato piena applicazione.

Non significativo è il dato relativo alle richieste di fallimento avanzate dalle aziende del gruppo nel 2010: si tratta di 542 istanze, delle quali il 90% relativo a soggetti con debiti superiori a 500.000 euro. Si procede a richiedere il fallimento solo nelle ipotesi di conclamata insolvenza, dopo aver esperito ogni altro possibile tentativo di recupero e nei confronti di soggetti di fatto fuori dal mercato (quindi, senza impatto sull'occupazione) ovvero che tentano di sottrarsi fraudolentemente alla riscossione (leggasi cancellazioni con o senza trasferimento della sede all'estero).

È, invece, in forte crescita l'attività sollecitatoria nei confronti dei debitori: nel 2010 sono stati inviati oltre 3 milioni e 400 mila solleciti, a fronte dei 2 milioni e 800 mila del 2009. Si tratta di uno strumento di grande valenza, funzionale a rammentare al soggetto l'esistenza di una posizione di debito in essere, consentendogli – prima dell'attivazione della procedura coattiva – l'attivazione nei confronti degli enti impositori per ottenere un eventuale sgravio, e, nei nostri confronti, per ricevere tutti i chiarimenti necessari e definire, eventualmente, un piano di pagamento rateizzato.

In questo contesto è, altresì, opportuno ribadire che anche i cosiddetti preavvisi di fermo (che, come visto in precedenza, costituiscono lo strumento di riscossione in assoluto più utilizzato), non possono in alcun modo essere equiparati alle procedure che incidono

direttamente e negativamente sul bene del debitore. Con la notifica degli stessi, infatti, si apre il procedimento che, nel tempo, potrà eventualmente portare all'effettiva iscrizione del fermo dell'auto al PRA. Si tratta, quindi, anche in questo caso di un atto con una marcata funzione sollecitatoria e non invasiva della sfera patrimoniale del destinatario.

La rateazione

La possibilità, in caso di comprovata situazione di temporanea difficoltà economica, di ripartire il debito iscritto a ruolo a partire da 100 euro e fino a un massimo di 72 rate e senza l'obbligo di prestare alcuna garanzia, costituisce, in questo momento di crisi economica, una fondamentale ancora di salvezza per centinaia di migliaia di debitori iscritti a ruolo.

Al 9 aprile di quest'anno, le nostre aziende hanno concesso 1 milione e 145 mila rateazioni per un importo corrispondente a oltre 15 miliardi di euro. L'esame delle istanze, nonostante la numerosità delle stesse (mediamente tra le 12.000 e le 14.000 a settimana) avviene senza ritardi, previo riscontro della sussistenza di criteri semplici e oggettivi idonei a individuare l'esistenza di una situazione di temporanea difficoltà economica.

In ossequio, poi, alla possibilità, prevista dall'articolo 2, comma 20, del dl. 225/2010 convertito dalla l. 10/2011, di prorogare le rateazioni già concesse e decadute per mancato pagamento, sono state emanate istruzioni (direttiva n. 12 del 15 aprile 2011) finalizzate a disciplinare il comportamento degli agenti della riscossione.

L'approccio alla riscossione coattiva e alla relazione con i debitori

Accade spesso che l'attività posta in essere dalle società del gruppo Equitalia sia soggetta a critiche.

In particolare, le critiche si appuntano sui seguenti macro temi:

- 1) Equitalia continua a notificare cartelle pazze;
- 2) Equitalia si arricchisce incassando aggi e interessi da capogiro;
- 3) Equitalia adotta modalità di riscossione vessatorie e mette in crisi interi settori produttivi.

In proposito, si osserva.

1) In tema di cartelle pazze

Ciclicamente gli organi di informazione danno spazio a dichiarazioni di associazioni di vario genere che denunciano l'esistenza di fenomeni ormai tradizionalmente e acriticamente denominati "cartelle pazze", intendendo per tali massicce richieste di pagamento di somme non dovute.

Ogni volta, però, a distanza, spesso, di sole poche ore, queste "chiamate alle armi" contro le aziende di riscossione finiscono con il perdere di rilevanza.

E, del resto, non potrebbe essere diversamente.

I fenomeni in questione, infatti, innanzitutto non presentano carattere di generalità e, quando avvengono, interessano limitatissime porzioni di territorio e risultano numericamente non significativi. Inoltre, solo in casi del tutto peculiari e direi fisiologici possono essere ricondotti a errori o malfunzionamenti della macchina di recupero coattivo.

Ritengo, al riguardo, interessante evidenziare il dato riferito al contenzioso del gruppo Equitalia a seguito della notifica di atti di riscossione: nel 2010 è stato impugnato solo lo 0,70% degli atti emessi (le cartelle emesse sono state circa 18 milioni) e il 42% di tali ricorsi vede come motivo principale di censura non l'atto di riscossione, ma la fondatezza della pretesa. Si tratta, evidentemente, di percentuali assolutamente fisiologiche che, in sé, smentiscono in radice l'esistenza dei fenomeni denunciati.

2) In tema di aggi e interessi

Un altro degli argomenti "caldi" nel rapporto tra i contribuenti e il mondo della riscossione è costituito dal tema degli importi riscossi a titolo di aggio e di interessi.

In proposito, è necessario, preliminarmente, ricordare che ancora nel 2005, lo Stato corrispondeva alle società concessionarie, al tempo di proprietà di privati, un importo forfettario (la cosiddetta indennità di presidio) a titolo di integrazione della remunerazione per l'attività posta in essere. Tale importo, che nel 2005 e 2006 ammontava ancora a 470

milioni di euro, con la riappropriazione in mano pubblica del sistema di riscossione è stato progressivamente ridotto a 405 milioni di euro nel 2007 e a 260 nel 2008, per scomparire definitivamente dal 2009. E' venuto così meno un costo secco destinato a gravare sulla intera collettività e, quindi, anche dei contribuenti in regola con gli adempimenti fiscali e contributivi.

Sempre al fine di far gravare sostanzialmente e nella giusta misura il costo dell'apparato di riscossione sui soggetti inadempienti, a decorrere dai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2009, è stata modificata la ripartizione dell'onere della remunerazione spettante agli agenti della riscossione tra gli enti creditori e i debitori iscritti a ruolo.

Si è così passati da un sistema che poneva a carico dei debitori il solo 4,65% dell'aggio dovuto per i pagamenti oltre il 60° giorno dalla notifica della cartella, lasciando a carico degli enti creditori l'intero aggio per i pagamenti nei 60 giorni dalla notifica della cartella e la percentuale eccedente il 4,65% per i pagamenti successivi a tale termine, a un meccanismo di ripartizione per il quale, oggi, a carico dell'ente grava unicamente una quota parte (il 4,35%) dell'aggio dovuto per i pagamenti effettuati entro il 60° giorno dalla notifica della cartella.

In definitiva, all'attualità, tenuto conto che la misura dell'aggio vigente è del 9% sulle somme riscosse, in caso di riscossione entro il 60° giorno dalla notifica della cartella l'ente pagherà il 4,35% e il debitore il 4,65%. Qualora, invece, il pagamento venga effettuato oltre tale termine l'aggio dovrà essere integralmente pagato dal debitore nella misura del 9%.

I debitori iscritti a ruolo, se destinatari di procedure cautelari o di esecuzione, devono, altresì, corrispondere gli oneri sostenuti per l'effettuazione delle stesse procedure. Tali oneri sono definiti in un apposito decreto ministeriale.

L'aggio e il rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari costituiscono, quindi, le uniche due voci a carico dei debitori inadempienti che vengono incamerate dalle aziende di riscossione.

Gli interessi di mora, invece, cioè gli interessi che la normativa vigente (attualmente nella misura del 5,75% per i tributi), pone a carico del debitore in mora (che cioè non ha

pagato nei 60 giorni dalla notifica della cartella) vengono riversati allo Stato e agli altri enti creditori. Essi sono fissati da provvedimenti amministrativi che, a tal fine, devono tener conto della media dei tassi bancari attivi.

Nel caso, poi, di intervenuta dilazione nel pagamento, il differimento nel tempo (fino a 72 rate mensili) è compensato dall'applicazione di interessi (anche in tal caso definiti dalle norme: ad es. il 4,5% per le dilazioni di carichi tributari).

Non mi pare, anche in questo caso, che ci possa essere spazio per rilievi sulla legittimità del comportamento delle aziende di riscossione.

3) In tema di modalità di riscossione

Si accusa Equitalia di adottare prassi di riscossione spregiudicate ed eccessivamente invasive della sfera patrimoniale dei debitori.

Nulla di più falso. Ho già, in precedenza, rimarcato come il rilevante incremento degli incassi da riscossione coattiva non derivi da un uso indiscriminato degli strumenti che la legge ci mette a disposizione.

Al contrario, direi che di tali, sicuramente potenti, strumenti ci si è sempre serviti in modo ragionevole e ragionato, vale a dire equilibrato e progressivo, cercando di venire incontro, nei limiti del lecito e del possibile alle esigenze manifestateci dai contribuenti.

Vorrei ricordare, a tale riguardo:

- la direttiva 5 luglio 2007, con la quale sono stati definiti i passaggi obbligatori per procedere a un'iscrizione di un fermo o di un'ipoteca, prevedendosi sempre la dovuta gradualità in funzione dell'importo a ruolo e la necessità che alla misura si arrivi solo dopo avere sollecitato o diffidato il contribuente, ricordandogli l'esistenza del debito e le possibili conseguenze di una sua inerzia;
- la più recente direttiva 26 maggio 2010, che, in tema di pignoramenti presso terzi effettuati utilizzando la speciale procedura di cui all'articolo 72 bis del DPR 602/1973, ha portato da 15 (consentiti dalla norma) a 60 il termine entro

il quale il terzo (generalmente una banca) deve provvedere al pagamento. Ciò, al fine di consentire al contribuente di disporre di un tempo maggiore per eventualmente radicare ogni più opportuna azione volta a contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, prima che il terzo proceda all'accredito;

- la direttiva 6 maggio 2010, ribattezzata "antiburocrazia", che ha l'obiettivo di contribuire a ridurre le inefficienze di comunicazione nella filiera che porta dal controllo all'esecuzione forzata evitando ai contribuenti inutili rimpalli burocratici. In pratica, qualora un contribuente possa documentare l'esistenza di provvedimenti di sgravio, sospensione o pregresso pagamento delle somme iscritte a ruolo, Equitalia interpella l'Ente creditore, chiedendo conferma circa la sussistenza dei provvedimenti dichiarati dal contribuente e sospendendo fino a riscontro di quest'ultimo l'azione esecutiva, a tutela delle sue possibili ragioni. Al 31/12/2010 sono state complessivamente presentate agli Adr n. 22.282 autodichiarazioni (160 di media al giorno lavorativo). Sostanzialmente la metà (49% relative a prefetture e comuni) delle autodichiarazioni è riconducibile a problematiche legate alle sanzioni amministrative per infrazioni al CDS. Il 25% delle autodichiarazioni riguarda ruoli erariali, il 18% regioni ed altri enti ed infine l' 8% concerne previdenziali;
- oltre tremila autodichiarazioni sono state respinte direttamente dalle nostre strutture in quanto non supportate da idonea documentazione nei termini indicati nella direttiva in oggetto. Nel periodo in esame sono state pertanto recapitate agli enti creditori n. 18.904 richieste di verifica delle quali solo il 33% circa (n. 6.225) sono state riscontrate.

Certo, qualche piccolo incidente di percorso c'è stato. Si pensi alla decisione della Corte Costituzionale in tema di indicazione del responsabile del procedimento sulle cartelle di pagamento o alla sentenza della Corte di Cassazione sulla legittimità dell'iscrizione di ipoteche legali per importi fino a 8.000 euro. In entrambi i casi, però il gruppo ha reagito prontamente, adeguandosi con tempestività alle decisioni in attesa dei pronunciamenti

(prontamente intervenuti) sul tema, da parte del Parlamento. In particolare, con riferimento alla vicenda delle ipoteche fino a 8.000 euro, ribadisco che, immediatamente a valle della decisione della Suprema Corte, non sono state iscritte ipoteche non preordinabili alla successiva fase di espropriazione. Nel frattempo, abbiamo internalizzato e centralizzato il processo relativo alle iscrizioni ipotecarie, mettendo, in tal modo i presupposti per un controllo più puntuale e penetrante. In ogni caso, come più volte assicurato, qualora, in ipotesi del tutto marginali, si incorre in qualche errore, si procede alla cancellazione dell'iscrizione con oneri totalmente a nostro carico.

Questi dati, a meno di cinque anni dalla sua nascita, fanno sicuramente di Equitalia una Società in grado di aiutare le istituzioni in generale, e gli enti impositori in particolare, non solo nel delicato, difficile e impopolare compito del recupero di quanto precedentemente non versato, ma anche uno straordinario "sensore" economico e sociale, utile e utilizzabile per una attenta lettura dell'evoluzione del territorio.

Siamo perfettamente consapevoli di dover agire, spesso, nei confronti di soggetti che versano in situazioni di particolare difficoltà economica, acuita dalla crisi in atto, ma abbiamo anche ben presente che il nostro intervento è a favore di tutti coloro che, pur attraversando momenti di pari difficoltà, hanno fatto tutto quanto in loro potere per pagare tempestivamente il dovuto al Fisco.

Con questo spirito e in questa ottica è proprio di questi giorni l'avvio di una serie di iniziative a livello locale (Puglia, Basilicata, Sardegna, Genova, per poi proseguire con l'area torinese e Calabria) che vedono Equitalia promotore di tavoli, a cui sono invitati istituzioni, enti impositori e rappresentanti di settore, per raccogliere indicazioni su come affrontare le criticità segnalate dal mondo dell'agricoltura, dell'industria e del terziario, con lo specifico obiettivo di intervenire, ciascuno secondo gli strumenti che le norme mettono a disposizione.

2. Aspetti specifici

2.1. Modifiche dell'articolo 37 bis del DPR 600 del 1973 concernente il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria

Per quanto riguarda l'abuso del diritto si segnala la condivisione, da parte dell'Agenzia, delle ragioni sottese all'esigenza di definire un quadro normativo certo in materia di abuso del diritto; tale esigenza interessa non solo i contribuenti (certamente preoccupati dal non poter conoscere preventivamente ciò che è vietato e ciò che è consentito anche al fine di predeterminare le conseguenze fiscali delle loro scelte) ma anche l'Amministrazione finanziaria e gli uffici operativi in particolare ai quali occorrono termini di riferimento sicuri e stabili sui quali modellare l'attività di recupero.

Un'Amministrazione seria e moderna, in definitiva, non deve temere, anzi deve auspicare, l'esistenza di regole certe che individuino e, al tempo stesso, delimitino, i poteri di accertamento, per evitare che il contribuente, che in buona fede sia convinto di non aver posto in essere alcuna operazione censurabile, abbia anche solo l'impressione di essere vessato (se non addirittura perseguitato) da chi, invece, è chiamato a scoprire e reprimere con la massima decisione e fermezza i veri comportamenti evasivi e fraudolenti.

Proprio per questo in una recente lettera rivolta agli uffici, al fine di prevenire un pericoloso "abuso dell'abuso del diritto", ho avvertito più che mai l'esigenza di richiamare pochi e solidi principi che devono uniformare l'attività di accertamento: la correttezza, l'equilibrio, la trasparenza e la ragionevolezza dei comportamenti, la capacità di dare all'autorità impersonale dello Stato la dimensione dell'autorevolezza, che dipende essenzialmente dalla persona di coloro che quell'autorità rappresentano nei riguardi dei contribuenti.

D'altro canto, proprio in questa direzione sembra essersi mossa la più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza 1372 del 21 gennaio 2011) la quale, senza contraddire il consolidato orientamento secondo cui il divieto dell'abuso del diritto ha carattere generale ed è immanente nell'ordinamento giuridico tributario, ha altresì affermato espressamente che *"l'applicazione del principio deve essere guidata da una*

particolare cautela, essendo necessario trovare una giusta linea di confine tra pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, soprattutto quando si tratta di attività d'impresa."

Al riguardo, preme sottolineare che l'Agenzia delle Entrate ha adottato un atteggiamento particolarmente cauto con riferimento alla possibilità di applicare il principio di fonte giurisprudenziale del divieto di abuso del diritto, al di fuori, cioè, delle fattispecie tipizzate.

In sede interpretativa (ossia in sede di risposta a istanze di interpello e/o di consulenza giuridica), di recente non è mai stato elaborato un giudizio di abusività delle fattispecie rappresentate dai contribuenti motivato da un richiamo generalizzato al divieto di abuso del diritto, al di fuori, resta inteso, dei casi di applicazione di normative specifiche, come principalmente il noto articolo 37 bis del DPR 600/73 in materia di accertamento delle imposte sui redditi o come l'articolo 20 del DPR 131 del 1986 in materia di imposta di registro.

Non diversa è la conclusione riferita all'attività di accertamento; su 3.000 controlli effettuati in chiave anti abusiva, l'Agenzia delle Entrate ha contestato non più di 40 casi di abuso del diritto.

2.2. Iscrizione, a fini tributari, delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche nel Registro tenuto dal CONI.

In base all'art. 7 del decreto legge del 25 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 176:

- a) il CONI è l'unico soggetto certificatore dell'attività sportiva dilettantistica;
- b) per godere delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 90 della legge n. 289 del 2002, le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI;

c) l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi viene trasmesso dal CONI all'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, in presenza del mancato riconoscimento da parte del CONI dello svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica, non può che disconoscere la spettanza delle agevolazioni fiscali previste per il settore.

Quanto all'attività di controllo, si evidenzia che è stata posta particolare attenzione al contrasto dell'abuso dei regimi agevolativi riguardanti, in generale, tutte le tipologie di enti associativi.

L'azione di controllo è stata, quindi, indirizzata nei confronti di quei soggetti per i quali è risultata l'esistenza di vere e proprie imprese commerciali dissimulate sotto forma di associazioni culturali, sportive, di formazione e simili, che, non dichiarando i proventi conseguiti, tra l'altro alterano la leale concorrenza tra imprese.

Per quanto concerne l'attività di controllo svolta nel 2010 nei confronti dei complessivi enti non commerciali, sono state eseguite circa 1.000 verifiche, che hanno consentito di fare emergere maggiore imponibile, non dichiarato, per circa 133 milioni ai fini dell'IRES e 105 milioni ai fini IRAP, nonché il mancato pagamento di IVA per circa 28 milioni.

Sono stati effettuati, inoltre, circa 2.200 accertamenti, con un recupero complessivo di imposte di oltre 120 milioni di euro.

Tali dati si riferiscono all'intera platea degli enti non commerciali, di cui le associazioni sportive dilettantistiche costituiscono una parte.

Al riguardo, non è possibile fornire il dettaglio dei recuperi riferiti alle sole associazioni sportive dilettantistiche in quanto tali soggetti utilizzano diversi codici di attività. Inoltre, più in generale è stato rilevato che nel mondo associativo, non di rado, l'ambito di attività formalmente dichiarata (culturale, sportivo, di formazione, ecc.) non corrisponde a quello di effettiva appartenenza, stante l'attività in concreto svolta dall'associazione.

2.3. Regime IVA dei beni introdotti in un deposito fiscale attraverso la sola annotazione sul registro.

L'articolo 50-bis, comma 4, lettera b), del decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331, prevede che *“Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: (...) b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA;”*.

Ai sensi del successivo comma 6 del medesimo articolo, i soggetti passivi IVA che procedono all'estrazione dei beni dal citato deposito, devono provvedere ad assolvere l'imposta sul valore aggiunto attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, cioè mediante la relativa annotazione tra le operazioni a debito e a credito ai fini IVA (quindi, di norma, senza materiale corresponsione dell'imposta).

Tanto premesso, l'utilizzo “virtuale” del deposito fiscale ai fini IVA (cioè senza la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito stesso) è idoneo a determinare, in linea di principio, il recupero dell'imposta non assolta in dogana, stante il difetto del presupposto legittimante l'importazione in regime di sospensione (costituito, appunto, dalla materiale introduzione dei beni nel deposito fiscale).

A tale orientamento si oppone la tesi contrapposta secondo cui, alla luce dei principi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione ai quali s'ispira l'ordinamento tributario nazionale e comunitario, l'imposta che sia stata formalmente assolta, attraverso il citato meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione (virtuale) dei beni dal deposito IVA, non può essere nuovamente pretesa.

Tale conclusione sarebbe avvalorata anche dal disposto dell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997 secondo il quale *“ qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3% dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo*

di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo”.

Secondo quest’ultima tesi, la disposizione appena citata si applicherebbe anche alla fattispecie dell’introduzione “virtuale” del bene in un deposito e, pertanto, il tributo andrebbe comunque considerato assolto, seppur in maniera irregolare; in tal caso troverebbe applicazione la sanzione pari al 3% dell’imposta irregolarmente assolta, entro un limite minimo e massimo, restando impregiudicato il diritto alla detrazione del tributo ai sensi dell’articolo 19 del DPR n. 633 del 1972.

Al riguardo, occorre premettere che le contestazioni di irregolarità cui si è fatto sopra riferimento sono state mosse dall’Agenzia delle Dogane in sede di controlli di propria competenza e che, quindi, in linea di principio, le questioni interpretative sottese alle fattispecie sopra evidenziate non rientrano nella competenza dell’Agenzia delle Entrate.

D’altra parte, come chiarito dalla giurisprudenza di seguito citata, l’IVA all’importazione è diritto di confine distinto dall’IVA nazionale da applicare all’atto dell’estrazione del bene dal deposito. Competente per quanto attiene all’applicazione dell’IVA all’importazione, compresa la valutazione della sussistenza delle condizioni necessarie per l’eventuale sospensione dell’imposta a seguito dell’introduzione del bene in un deposito IVA, ex art. 50 bis, è dunque esclusivamente l’Agenzia delle Dogane.

Quest’ultima Agenzia, infatti, si è più volte espressa sul punto, attraverso diverse circolari esplicative della disciplina (Circ. 16/D del 28 aprile 2006; Circ. 23/D del 23 luglio 2007). Con specifico riferimento agli aspetti sanzionatori, la stessa Agenzia delle Dogane ha chiarito che la sanzione applicabile è “ (...) quella prevista dall’articolo 13, comma 2, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ndr 30% dell’importo non versato) per l’omesso pagamento dell’IVA all’importazione, calcolato al momento dell’operazione doganale di importazione (accettazione della dichiarazione) e che la stessa debba essere contestata al dichiarante, in quanto autore dell’omesso versamento”.

La questione (presunta duplicazione dell’IVA richiesta per l’importazione e dell’IVA assolta mediante il meccanismo dell’autofatturazione al momento dell’estrazione) è stata

oggetto di interpretazione da parte della Corte di Cassazione che, nella recente sentenza del 19 maggio 2010, n. 12262, da un lato ha confermato che il deposito IVA ai fini doganali richiede necessariamente *l'immagazzinamento fisico* delle merci d'importazione, dall'altro ha espressamente chiarito che l'IVA richiesta dall'Agenzia delle Dogane a seguito del mancato transito fisico del bene nel deposito non rappresenta una duplicazione del tributo assolto tramite l'autofattura.

Ciò posto, con riferimento agli aspetti di competenza dell'Agenzia delle entrate relativi, come premesso, all'assolvimento dell'IVA nazionale al momento dell'estrazione del bene dal deposito mediante autofattura, si segnala che la fattispecie, in sé, non presenta particolari profili problematici, trattandosi di un'operazione il più delle volte "neutrale", nella quale – come detto – l'imposta è assolta mediante la sua contemporanea registrazione tra le operazioni a debito ed a credito.

Da ultimo, qualora, nell'ottica di addivenire a una soluzione di favore per i contribuenti, si considerasse possibile prescindere dall'obbligo di transito fisico dei beni attraverso il deposito IVA, ad esempio tutte le volte in cui questo passaggio è oggettivamente impossibile, l'Agenzia delle Entrate non avrebbe controindicazioni di natura tecnica.

2.4. Applicazione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti destinati alla riqualificazione di finanziamenti già in essere.

L'articolo 15 del DPR 23 settembre 1973, n. 601 prevede che le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, effettuate da aziende e istituti di credito, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 15 prevede che, agli effetti dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, *"si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stipulata in più di diciotto mesi"*.

Dal tenore letterale della norma di cui all'articolo 15 del DPR n. 601 del 1973 non si desume con immediatezza se, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva in luogo delle imposte ordinariamente dovute, il finanziamento deve essere destinato a finalità specifiche.

Sul punto, la Corte di Cassazione, in diverse sentenze, ha interpretato la disposizione normativa in discorso ritenendo che il legislatore, nel prevedere un trattamento agevolato per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ha inteso agevolare quelle sole operazioni che si traducono in investimenti produttivi che possono creare nuova ricchezza e non anche quelle che si limitano a ridefinire modalità e tempi di recupero del credito (nella sostanza, rinegoziazioni di precedenti finanziamenti).

Tale interpretazione ha generato obiezioni con specifico riferimento a fattispecie in cui gli istituti di credito concedono *"... finanziamenti a società holding per la riqualificazione di precedenti indebitamenti, propri o di società controllate, finanziamenti che corrispondono nella sostanza a mutui di scopo per l'estinzione di affidamenti accordati in precedenza dalle banche"*.

In tali casi, quando cioè la finalità del finanziamento è quella di estinguere finanziamenti già contratti dalle società controllate, di norma queste ultime intervengono in atto come coobbligati in solido con la società holding; le medesime pattuizioni negoziali dei contratti di finanziamento in esame, inoltre, stabiliscono che l'erogazione della somma venga effettuata a favore della holding su mandato delle società controllate. Per effetto del finanziamento è, dunque, la holding che acquista l'effettiva disponibilità finanziaria delle somme erogate.

In base al vincolo di destinazione previsto dal contratto di mandato, le società holding provvedono a trasferire il finanziamento pro-quota alle società controllate, al fine di consentire alle stesse di far fronte alle proprie pregresse esposizioni debitorie.

In merito alla questione, che richiede un maggiore approfondimento tanto della portata delle pronunce della Corte di cassazione quanto degli specifici contratti di finanziamento oggetto di potenziale esclusione dal regime dell'imposta sostitutiva,

l'Agenzia delle Entrate sta curando l'elaborazione di un documento di prassi per fornire uno specifico chiarimento sul punto e garantire altresì uniformità di trattamento sul territorio nazionale.

2.5. Attuazione dell'art. 32 del D.L. 78/2010 in materia di regime tributario dei fondi immobiliari

L'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (di seguito decreto) ha disposto una serie di modifiche normative alla disciplina dei fondi immobiliari chiusi volta, tra l'altro, a contrastare l'utilizzo strumentale dei fondi comuni immobiliari a ristretta base partecipativa finalizzato al godimento dei benefici fiscali previsti dal decreto legge 25 settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

Le disposizioni di attuazione della nuova disciplina verranno definite con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Entro 30 giorni dall'emanazione di quest'ultimo, i regolamenti dei fondi immobiliari preesistenti devono essere adeguati alle nuove disposizioni. A tal fine, le società di gestione del risparmio che li hanno istituiti, in sede di adozione delle delibere di adeguamento, devono prelevare a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi un ammontare pari al 5% del valore netto risultante dal prospetto redatto al 31 dicembre 2009.

In alternativa, le società di gestione del risparmio che non intendono adeguare i regolamenti dei propri fondi alle suddette disposizioni devono porre in liquidazione i fondi stessi con applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 7%.

In quest'ultima ipotesi, è prevista altresì l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 7% sui risultati di gestione conseguiti dal 1° gennaio 2010 e fino alla conclusione della liquidazione che, per espressa previsione normativa, deve terminare entro cinque

anni. Ulteriori specifiche disposizioni in materia di imposte indirette consentono, inoltre, di agevolare la liquidazione dei fondi.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del citato decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sarà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per definire le modalità di versamento dell'imposta.

I termini previsti per l'emanazione del suddetto provvedimento da parte del Direttore dell'Agenzia sono necessariamente condizionati dalla preventiva emanazione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'Agenzia ha collaborato alla predisposizione della bozza del DM, il quale è attualmente in consultazione previa pubblicazione nel sito del MEF.

La scadenza della consultazione è prevista, allo stato attuale, per il 23 aprile p.v..

Pertanto, a conclusione di tale procedura, l'Agenzia provvederà all'emanazione del provvedimento di propria competenza nonché alla pubblicazione di un apposito documento di prassi con il quale verrà illustrata la nuova disciplina e saranno forniti gli opportuni chiarimenti.

Nelle more, con circolare 11/E del 9 marzo 2011 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle citate disposizioni del decreto legge 78, con particolare riferimento alla disciplina dei proventi dei fondi immobiliari chiusi corrisposti a soggetti non residenti.

2.6. Regime tributario delle cessioni di impianti, di rami di azienda e di emittenti nel settore televisivo.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA e, quindi, assoggettate all'imposta proporzionale di registro – in virtù del principio di alternatività di cui all'articolo 40 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 - le cessioni di aziende e dei singoli rami di azienda.

Per azienda, ai sensi dell'articolo 2555 del codice civile, si intende il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

L'azienda costituisce, infatti, una universalità di beni materiali e immateriali che complessivamente costituiscono un'impresa o parte di un'impresa e che sia idonea a svolgere un'attività economica autonoma.

Le cessioni aventi a oggetto un'azienda, come sopra definita, scontano l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Sono, invece, assoggettate a IVA e, quindi, per il menzionato principio di alternatività, ad imposta di registro in misura fissa le cessioni dei singoli beni non costituenti azienda o rami di azienda.

Le considerazioni generali sopra esposte sono valide anche con riferimento alla tassazione delle cessioni aventi ad oggetto *"impianti radiofonici"*, effettuate ai sensi dell'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (TU della radiotelevisione).

Al riguardo si precisa che, qualora oggetto della cessione siano le sole apparecchiature radiofoniche, è ragionevole ritenere che l'operazione configuri una cessione di beni rilevante agli effetti dell'IVA.

Diversamente, la cessione dell'impianto accompagnata dai *"relativi diritti d'uso connessi all'autorizzazione amministrativa relativa alla frequenza"* potrebbe configurarsi quale cessione di ramo d'azienda e, pertanto, essere assoggettata a imposta di registro in misura proporzionale, qualora costituisca un insieme di beni potenzialmente idoneo allo svolgimento di un'attività autonoma d'impresa.

Da ultimo, qualora l'oggetto del trasferimento sia costituito, oltre che dal predetto impianto, *"dall'avviamento commerciale, connesso ad una parte del pacchetto pubblicitario, dai marchi, dalle testate radiofoniche, dai brevetti, dai rapporti di collaborazione autonoma e subordinata e da altri rapporti giuridici in essere"*, la relativa cessione deve essere assoggettata alla sola imposta di registro in misura proporzionale, atteso che la combinazione degli elementi sopra descritti configura un complesso aziendale o un ramo d'azienda.

2.7. Applicazione del regime tributario agevolativo di cui all'art. 19, comma 4 bis TUIR, alle somme aggiuntive al TFR a titolo di incentivo all'esodo pensionistico

L'Agenzia ha disconosciuto l'applicazione delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 19, comma 4-bis, del TUIR⁸ per le somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori della società Ferservizi (gruppo Ferrovie dello Stato), che all'inizio del 2000 avevano aderito a una proposta aziendale di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro a seguito di un processo di ristrutturazione aziendale. A fondamento di tale interpretazione l'Agenzia ha ritenuto che nella fattispecie gli importi siano stati corrisposti ai lavoratori della Ferservizi sulla base di un *“verbale di conciliazione che rileva solo la transazione effettuata fra lavoratore e datore di lavoro, mediata dai sindacati di categoria, per la cessazione del rapporti di lavoro con la corresponsione di una somma aggiuntiva al tfr, che non riveste carattere di incentivo all'esodo”*. Le somme in questione sarebbero state, dunque, corrisposte *“non solo per incentivare la risoluzione del rapporto di lavoro, ma anche per risolvere una controversia già insorta per indennità concesse (rectius connesse n.d.r.) al rapporto di lavoro ed al fine di evitare l'insorgere di analoghe future controversie”*.

La norma agevolativa di cui all'art. 19, comma 4-bis, del Tuir, esplica i suoi effetti favorevoli sia nei riguardi dei datori di lavoro che affrontano la ristrutturazione sia nei confronti dei lavoratori che, in seguito a dette ristrutturazioni, accettano di anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro.

La diversa interpretazione, secondo la quale lo scopo della disposizione normativa consisterebbe esclusivamente nell'agevolare il lavoratore di fronte alle difficoltà della perdita di lavoro, non può trovare accoglimento, atteso che la stessa comporterebbe la conseguenza di ricondurre alla medesima disposizione ogni altra somma corrisposta in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

⁸ Il comma 4-bis dell'articolo 19 del TUIR – abrogato a decorrere dal 4 luglio 2006 - prevedeva l'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella relativa alla tassazione del TFR per le *“somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) ...”*.

In altri termini, sulla base della *ratio* della disposizione agevolativa volta a riservare un trattamento fiscale di favore solo alle somme corrisposte al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, è possibile affermare che l'agevolazione non possa essere riconosciuta laddove le somme corrisposte in sede transattiva trovino la loro causa nella composizione di una controversia insorta tra datore di lavoro e lavoratore in relazione al rapporto di lavoro, piuttosto che nell'incentivare l'esodo dei lavoratori.

Resta inteso che, al contrario, l'agevolazione può essere comunque riconosciuta in relazione a somme corrisposte in sede transattiva, se tali somme nell'ambito dell'accordo transattivo risultano espressamente corrisposte in funzione di incentivare l'esodo del lavoratore e non sono invece erogate in funzione della composizione di altre questioni insorte in relazione al rapporto di lavoro.

Peraltro, la sentenza della Corte di Cassazione 9 aprile 2008 n. 9202 non sembra applicabile alla fattispecie in oggetto, in quanto afferma un diverso principio di diritto:

“l'istituto dell'esodo dei prestatori di lavoro, cui fa riferimento la norma agevolatrice, non presuppone logicamente che ne siano oggetto, anche solo potenziale, una pluralità di addetti, e neppure che il datore di lavoro abbia offerto ad una pluralità di dipendenti condizioni speciali in caso di uscita anticipata dall'azienda.

Deve, allora, ritenersi che una corretta lettura della norma, che sia al contempo rispettosa del dato letterale e della ratio ispiratrice, porti ad escludere una interpretazione che affermi la possibilità di riconoscere l'agevolazione di che trattasi solo in presenza di esodo che concerna la generalità dei dipendenti od intere e specifiche categorie di essi, in possesso dei requisiti prescritti dalla norma.”

2.8. Problematiche relative alla riorganizzazione dell'Agenzia delle entrate.

Allo scopo di conciliare le contrapposte esigenze di avvicinare l'amministrazione al cittadino per aumentare il livello di *compliance* e di razionalizzare l'organizzazione sul territorio, l'Agenzia ha realizzato tra il 2009 e il 2010 un piano di riorganizzazione dei propri

uffici locali. Il piano prevedeva la trasformazione di questi uffici in strutture di livello provinciale. Da quasi 400 uffici locali - che avevano sostituito tra il 1997 e il 2002 gli oltre 1000 preesistenti uffici finanziari, frammentati per tipologia d'imposta (imposte dirette, Iva e registro) – si è passati in due anni a poco più di 100 direzioni provinciali.

Il concetto fondamentale alla base del nuovo modello è questo: le attività di assistenza e informazione ai contribuenti e quelle di controllo massivo (in particolare, il controllo formale), suscettibili di interessare la generalità dei contribuenti, rispondono a una logica organizzativa diversa da quella che informa le attività di controllo più specializzate, rivolte, in quanto tali, a strati ristretti di contribuenti.

Le strutture che erogano servizi e si occupano dei controlli che possono interessare la generalità dei contribuenti devono essere abbastanza diffuse sul territorio, per rendere più agevoli i rapporti con gli utenti e i contribuenti, in particolare con quanti risiedono in zone geograficamente svantaggiate. In risposta a questa esigenza ogni direzione provinciale dispone di norma di più *uffici territoriali* (tale è la loro denominazione), con eventuali sportelli decentrati.

Ragioni di ordine diverso – fra le quali anzitutto quella di un utilizzo migliore delle risorse da impegnare in attività di accertamento più complesse, che interessano una platea relativamente ristretta di contribuenti – richiedono invece un certo grado di accentramento delle strutture deputate ai controlli più specialistici. Tale accentramento viene realizzato con la creazione, all'interno della nuova direzione provinciale, di un unico *ufficio controlli* competente per l'intera provincia.

Più in dettaglio, gli *uffici territoriali* curano l'assistenza ai contribuenti, la gestione delle imposte dichiarate, i rimborsi e le tipologie di controllo a maggiore diffusione sul territorio (controlli formali, accertamenti parziali su segnalazioni centralizzate, accertamenti in materia di registro). La loro ubicazione corrisponde generalmente a quella dei preesistenti uffici locali, al fine di continuare a soddisfare l'esigenza di una presenza diffusa dell'Agenzia sul territorio. A tal proposito, si sottolinea che gli *uffici territoriali*, in

quanto articolazioni delle direzioni provinciali, sono cosa assai diversa dai vecchi uffici locali, con i quali hanno in comune solo l'ubicazione.

L'*ufficio controlli* cura le funzioni di controllo e accertamento diverse da quelle affidate agli uffici territoriali, nonché il contenzioso e la riscossione. L'ufficio controlli si articola in aree individuate in base alla numerosità e alle caratteristiche delle diverse tipologie di contribuenti (imprese di medie dimensioni, cioè con volume di affari ricavi e compensi da 5 a 100 milioni di euro, imprese minori e lavoratori autonomi, persone fisiche ed enti non commerciali). Ciò consente di accentrare la trattazione dei casi più complessi, che risentivano prima fortemente del fatto che la competenza territoriale all'accertamento era suddivisa tra quasi 400 uffici locali, con la conseguente dispersione delle professionalità più qualificate in grado di seguire quei casi. La stessa logica di concentrazione delle risorse destinate alle attività più complesse spiega la scelta di prevedere nell'ufficio controlli delle direzioni provinciali un'area specializzata per il contenzioso, la cui gestione era anch'essa prima dispersa fra i tanti uffici locali. Questo accentramento può inoltre di per sé assicurare una maggiore *omogeneità di trattazione* delle attività più complesse.

Per completare il quadro dell'operazione, va detto che dal 2009 i controlli sui soggetti che hanno un volume d'affari, ricavi o compensi da cento milioni di euro in su sono affidati alle direzioni regionali. Anche questa scelta risponde all'esigenza di rafforzare l'efficacia dei controlli di maggiore complessità grazie alla specializzazione degli addetti.

In funzione quindi della diversità di esigenze organizzative legate alle missioni tipiche dell'Agenzia, le direzioni provinciali sono caratterizzate da una:

- *diffusione* delle strutture preposte ai servizi (informazione, assistenza, rimborsi) e all'attività di controllo massivo (controlli formali, accertamenti parziali su segnalazioni centralizzate, accertamenti in materia di registro). Queste strutture sono costituite dagli *uffici territoriali*;
- *concentrazione* in un *unico ufficio* controlli delle attività riguardanti i controlli di maggiore complessità e il contenzioso tributario.

In sintesi, nel nuovo modello organizzativo le due esigenze complementari sopra descritte trovano un migliore bilanciamento:

- spostando dal livello comunale a quello provinciale l'ambito di competenza dell'attività di accertamento: 111 direzioni provinciali sono subentrate a 384 uffici locali;
- trasferendo dal livello comunale a quello regionale l'ambito di competenza dell'accertamento sui soggetti di grandi dimensioni: 21 direzioni regionali (ivi comprese le direzioni di Trento e Bolzano) sono anch'esse subentrate ai quasi 400 uffici locali;
- confermando, in linea generale, la dislocazione delle strutture di servizio e di quelle di controllo massivo nelle sedi ove già operavano gli uffici locali. Tale dislocazione può naturalmente essere rivista in funzione delle dinamiche socio-economiche a livello territoriale (per esempio, a Cinisello Balsamo e a Sesto San Giovanni, aree di elevato insediamento demografico e nelle quali non vi erano uffici locali, sono stati recentemente istituiti due nuovi uffici territoriali).

Concludendo, con l'istituzione delle direzioni provinciali l'Agenzia ha inteso migliorare l'opera di ammodernamento e razionalizzazione a suo tempo avviata con gli uffici locali. Se allora venne posto fine alla frammentazione dell'attività del controllo per tipologia di imposta, si è ora superata la frammentazione territoriale di quell'attività, nell'intento di renderla più efficiente e più equa.

Più efficiente, perché nel nuovo contesto è possibile utilizzare meglio le risorse umane disponibili, soprattutto quelle più qualificate (e quindi più scarse), precedentemente parcellizzate fra quasi 400 uffici. Più equa, perché la distribuzione più razionale delle professionalità consente di orientare e mirare meglio il presidio fiscale del territorio.

In un momento così difficile per la nostra economia, ciò che l'Agenzia delle Entrate può e deve fare per sostenere la competitività delle imprese è contrastare con più forza e

maggiore discernimento l'evasione fiscale, che specie nel nostro Paese è tra i principali fattori di ostacolo a una concorrenza leale. Sotto questo aspetto, contrastare l'evasione significa – oltre che dare un sostegno indispensabile alla tenuta del bilancio pubblico – tutelare le imprese sane, e contribuire in questo modo al superamento della crisi economica.

2.9. Accesso alle banche dati da parte delle Province di Trento e Bolzano, nell'ambito delle norme di attuazione del trasferimento di delega in materia fiscale

Le richieste formulate dalle Province afferiscono i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, relativi ai contribuenti residenti nei rispettivi territori o, comunque, assoggettati ai tributi devoluti alle province medesime.

Non sussistono ostacoli alla fornitura dei dati citati nello schema di decreto legislativo, in fase di predisposizione, in materia di *"Norme di attuazione dello Statuto Speciale per Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di finanza regionale e provinciale"*, fermo restando che gli stessi saranno forniti nell'ambito di apposite convenzioni di cooperazione informatica, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e delle prescrizioni del Garante.

Per quanto precede si conferma la massima collaborazione per soddisfare la richiesta delle Province

2.10. Elementi informativi sull'attività di controllo svolta nella Direzione Provinciale di Trento a raffronto con le attività della medesima natura svolte nelle Direzioni Provinciali limitrofe di Brescia e Verona

L'attività svolta dall'Agenzia delle Entrate nell'azione di contrasto dell'evasione è finalizzata a individuare selettivamente le situazioni a maggior rischio, adottando metodologie di intervento differenziate per macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche ed enti non

commerciali) in relazione all'analisi e valutazione del rischio di evasione, altrettanto differenziata, che tengono conto anche delle peculiarità che connotano ciascuna realtà economica e territoriale.

Nelle tabelle seguenti sono riportati, per ciascuna Direzione Provinciale, i risultati conseguiti nell'esercizio 2010 (dato di consuntivo al 31 dicembre), differenziati tra attività di accertamento (atti di accertamento) e attività istruttorie esterne (verifiche, controlli mirati, accessi brevi).

Tabella A

Accertamenti eseguiti nell'esercizio 2010 da parte delle strutture operative delle Direzioni Provinciali			
	accertamenti IIDD _ IVA _ IRAP e atti registro	accertamenti IIDD parziali automatizzati	TOTALE
TRENTO	5.118	2.799	7.917
BRESCIA	6.086	6.588	12.674
VERONA	5.493	4.807	10.300

Gli accertamenti eseguiti nel corso dell'esercizio 2010 dagli Uffici della Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate risultano essere inferiori del 38% rispetto a quelli eseguiti dagli Uffici della Direzione Provinciale di Brescia e del 23% rispetto a quelli eseguiti dagli Uffici della Direzione Provinciale di Verona.

Tabella B

Attività istruttorie esterne eseguite nell'esercizio 2010 da parte delle strutture operative delle Direzioni Provinciali			
	VERIFICHE - CONTROLLI MIRATI	ACCESSI BREVI	TOTALE
TRENTO	96	382	478
BRESCIA	200	772	972
VERONA	167	768	935

Anche per le attività istruttorie esterne eseguite nel corso dell'esercizio 2010 dagli Uffici della Direzione Provinciale di Trento dell'Agenzia delle Entrate si registra un numero

inferiore, rispettivamente, del 51% e del 49% rispetto a quelle eseguite dagli Uffici delle Direzioni Provinciali di Brescia e di Verona.

In relazione alla popolazione residente l'attività di controllo risulta essere non omogenea, anche se si rappresenta che la realtà di Trento risulta comparabile con quella di Verona, meno con quella di Brescia.

Si rappresenta, altresì, che la forza effettiva della sede di Trento nell'ultimo biennio si è ridotta di circa il 13%, passando tra 382 unità all'1.01.2009 alle attuali 333 unità.

In tale ottica, la pianificazione dell'attività di controllo sostanziale per l'anno 2011 è stata, di conseguenza, rimodulata in diminuzione di circa 1/3.

Grazie per l'attenzione.